

Gent.ma Dott.ssa
Anna
Presidente di A.N.CO.RE.
Anna Maria Isidora BARDZKI
e.p.c.
a tutti i Sig.ri Soci A.N.CO.RE.

OGGETTO: parere legale sulla Sentenza dell'8.8.2011 n.10289/2011
Tribunale di Milano - Sez. V° Civ.-

Gent.ma Presidente e Sig.ri Soci,

come richiesto, dopo aver letto la sentenza in oggetto, sono a scrivere il mio parere legale.

Non mi dilungherò nel riassumere la *querelle* reputando di poter dare per scontato che sia di Vostra conoscenza non solo il testo della sentenza ma anche molte, o quanto meno, le più rilevanti posizioni assunte dalle parti interessate.

Cosa afferma la sentenza?

- A) che l'Ordine degli Psicologi della Lombardia, quale Ordine territoriale, pur non potendo né formulare né modificare la normativa deontologica, può valutarne il contenuto e curarne l'osservanza;
- B) che vi sono atti tipici della professione di psicologo e di psicoterapeuta che *sono naturalmente destinati ad estrinsecarsi in prestazioni verso una pluralità di utenti* e che la conoscenza e l'uso di tali strumenti non può che essere riservato a coloro che sono iscritti all'Ordine professionale. In sintesi: la distinzione tra insegnamento della conoscenza ed insegnamento dell'uso degli strumenti tipici non convince il Giudice che la ritiene un *paralogismo* ovvero un ragionamento fallace da un punto di visto logico.
- C) che gli atti tipici sono atti di prestazione professionale concreta e per questo motivo se ne deve limitare l'insegnamento ai soli *soggetti qualificati*. Il libero insegnamento, così come tutelato dalla Costituzione, è principio generale che cede dinanzi al principio costituzionale, più rilevante, della tutela della salute pubblica. I *soggetti non qualificati* apprendendo tali strumenti ne potrebbero fare un uso imprudente recando danno agli utenti.

D) L'insegnamento a *soggetti non qualificati* (di atti tipici e riservati alla professione di psicologo e psicoterapeuta) *equivale in tutto e per tutto a facilitare l'esercizio abusivo della professione*. Si parla sempre di *atti tipici e riservati* ben distinti dagli *atti riferibili* (ovvero conoscenze e utilizzo di strumenti che possono essere insegnati) *a tutti*. Il libero insegnamento non trova l'ostacolo della tutela della salute pubblica quando gli atti non siano riservati ed esclusivi.

Cosa NON DICE la sentenza?

- A) che il counseling è un'attività riservata e tipica degli psicologi e degli psicoterapeuti;
- B) che il counselor compie esercizio abusivo della professione laddove non sia né psicologo né psicoterapeuta;
- C) quali siano, in modo certo e puntuale, tutti gli atti riservati e tipici della professione di psicologo e psicoterapeuta. Vero che alcuni lo sono indiscutibilmente (es: la somministrazione di test) ma questi, per l'appunto, non sono oggetto o strumenti per il counseling e del counselor. Il Giudice non entra nel merito e si attiene a quanto laconicamente sancito dalla L.56/89 (prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione, sostegno psicologico) oltre a quanto sostiene l'Ordine su: profili, test, colloqui psicologici, ed altro non meglio specificato;

Quali, in pratica, le possibili conseguenze della sentenza?

A) Le delibere dell'O.P.L. hanno efficacia e solo per gli iscritti all'Ordine della Lombardia.

In realtà se ciò vale da un punto di vista meramente tecnico e formale, dal punto di vista sostanziale anche gli altri Ordini Professionali regionali potranno decidere di "vigilare" più attentamente sulle attività e sulle materie di insegnamento dei loro iscritti, senza un'apposita delibera, in quanto il Codice Deontologico è unico ed è rimasto inalterato.

B) Le conseguenze riguardano principalmente gli psicologi (iscritti all'Ordine) e gli psicoterapeuti per quanto attiene al profilo deontologico (procedimento disciplinare ed eventuale sanzione disciplinare) in relazione all'insegnamento di conoscenze e all'utilizzo di strumenti tipici e riservati, ritenendo che sia attività

tesa a facilitare l'esercizio abusivo di una professione. Le altre materie potranno essere insegnate liberamente.

CONCLUSIONI.


Pur comprendendo il disagio di molte scuole di formazione e dei loro collaboratori ed insegnanti, psicologi e psicoterapeuti, ritengo che la sentenza abbia, in realtà, solo confermato la netta separazione del percorso formativo dei counselor rispetto alle altre professioni ordinistiche.

A tal riguardo, quindi, è auspicabile che nelle scuole di formazione siano insegnate, anche avvalendosi di psicologi e psicoterapeuti, solo ed esclusivamente le materie di interesse professionale del solo counseling, evitando di conseguenza l'insegnamento di discipline riservate e tipiche della professione di psicologo e psicoterapeuta.

I counselor non vedono affatto turbata la possibilità di esercitare la loro professione.

Cordialmente.

Avv. FRANCESCO ALAGNA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Alagna', with a long horizontal flourish extending to the right.